



SENT. N. 108/24

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

nella persona del Giudice Monocratico delle Pensioni

Cons. Alessandra Olessina

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 23957 del registro di segreteria, sul ricorso promosso da:

C.C., nata a *omissis* il *omissis*, residente in *omissis*

omissis, Via *omissis* n. 15, c.f. *omissis*, elettivamente domiciliata

ai fini del presente giudizio in Bari, Via G. Davanzati Forges n. 6, presso lo

Studio degli Avv. Emilio Solimando (pec:

avv.emiliosolimando@pec.giuffre.it) e Silvia Solimando (pec:

avv.silviasolimando@pec.giuffre.it), dai quali è rappresentata e difesa in virtù

di mandato in calce al ricorso introduttivo del giudizio

CONTRO

-INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Roma e in

persona del Direttore pro tempore della Direzione Provinciale di Torino,

AVENTE AD OGGETTO

l'ottemperanza alla sentenza n. 295/2023 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte.

	ESAMINATI gli atti e documenti di causa;	
	VISTO il Codice di Giustizia Contabile;	
	SENTITA, all’udienza del 3 ottobre 2024, la difesa dell’INPS, nessuno	
	presente per parte ricorrente, come da verbale.	
	FATTO E DIRITTO	
	La ricorrente ha esercitato il ricorso di ottemperanza in esame, ex art. 217 c.g.c.,	
	per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 295/2023 della Corte dei conti,	
	Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, che ha dichiarato il diritto	
	della sig.ra C.C. alla rideterminazione del trattamento di	
	quiescenza in godimento, cat. VACPDEL iscrizione n. <i>omissis</i> , sulla base di	
	una retribuzione pensionabile di quota A (relativa all’anzianità acquisita sino	
	al 31.12.1992) di euro 34.575,65, salvi successivi aumenti contrattuali; con	
	conseguente condanna dell’INPS alla riliquidazione della pensione in	
	pagamento, nonché alla corresponsione degli importi differenziali maturati e a	
	maturarsi a tale titolo dalla decorrenza al soddisfo, oltre interessi e/o	
	rivalutazione secondo legge.	
	La ricorrente ha precisato che, con diffida a provvedere del 04.01.2024,	
	notificata unitamente a copia conforme della suddetta sentenza n. 295/2023, ha	
	intimato all'INPS di provvedere all'adempimento dell’obbligo risultante dal	
	provvedimento giurisdizionale in parola, entro e non oltre il termine di giorni	
	trenta, e che ulteriore sollecito è stato trasmesso con nota pec del 14 marzo	
	2024.	
	L’INPS si è costituito in giudizio con memoria, evidenziando di aver	
	provveduto, successivamente alla proposizione del presente giudizio di	
	ottemperanza, a riliquidare la pensione della ricorrente secondo quanto disposto	
	- pag. 2 di 4 -	

nella sentenza sopra citata, depositando il provvedimento di riliquidazione della pensione ed il prospetto di calcolo degli interessi legali e degli arretrati, e specificando che la pensione, come rideterminata, sarebbe stata posta in pagamento a partire dal mese di agosto 2024, in uno con la corresponsione degli interessi maturati.

Con memoria in vista dell'odierna udienza, la difesa di parte ricorrente ha confermato che con la mensilità di agosto 2024 l'INPS di Torino ha effettivamente provveduto a riliquidare correttamente la prestazione previdenziale della sig.ra C. corrispondendo i relativi arretrati; ha pertanto chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con spese a carico dell'INPS secondo il principio della soccombenza virtuale.

La difesa dell'INPS ha, all'udienza odierna, chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere a spese compensate.

Dagli atti del giudizio risultano esservi i presupposti per l'effettiva cessazione della materia del contendere.

In base al principio della soccombenza virtuale, considerato che, per sua stessa ammissione, l'INPS ha provveduto a dare esecuzione alla sentenza n. 295/2023 successivamente alla proposizione del presente ricorso, si condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite a favore di parte ricorrente, liquidandole in euro 1.000,00 (mille/00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dei procuratori anticipatari Emilio Solimando e Silvia Solimando.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando DICHIARA la cessazione della materia del contendere. Condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite a favore di parte

ricorrente, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre spese generali, IVA e

CPA come per legge, con distrazione a favore dei procuratori anticipatari

Emilio Solimando e Silvia Solimando.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza.

Così deciso in Torino, 3 ottobre 2024

IL GIUDICE

Cons. Alessandra Olessina

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 08/10/2024

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Scrugli

F.to digitalmente